

*Sergio Profeti*

**Giustizia paliesca:  
come e perché è gestita dal Comune di Siena**

*Ed. Sunto - © maggio 2018*

## Perché la giustizia paliesca è un passaggio istituzionale del Comune di Siena

Se è vero, e lo è, che il Palio, in tutte le sue forme che oggi conosciamo, è nato all'interno del Palazzo Pubblico, e più specificatamente nell'Ufficio dei Quattro di Biccherna, c'è un settore, quello della cosiddetta "giustizia paliesca", che è stato traslato dal potere giudiziario a quello amministrativo.

Lo studio che presentiamo serve ad accrescere l'unicità di Siena e del suo Palio, l'unico gioco al mondo che è nato con regole fondamentali, precise e ben scandite dal 1659. Non esiste al mondo un gioco le cui fondamenta sono le basi storiche rimaste inalterate dalla nascita ad oggi: il luogo immutato dove il gioco si svolge; le partecipanti al gioco sempre le stesse; l'organizzatore del gioco sempre lo stesso; le regole di base del gioco sempre le stesse.

La stessa funzione anomala, per un Ente locale della Repubblica italiana, o del Regno d'Italia, di stabilire sanzioni disciplinari nel pieno rispetto di un Regolamento assolutamente atipico per un Comune italiano, è lì a dimostrare quanto il Palio sia radicato non tanto nella popolazione senese quanto nelle sue stesse istituzioni. Un unicum complesso, che rende il Palio di Siena il solo e l'assoluto.

Gestire le sanzioni disciplinari per i partecipanti al gioco, siano essi Contrade o fantini, è risultato essere il passo in più; il granello che, forse, mancava per la sua unicità, ma che, come vedremo in seguito, si sarebbe con gli anni miscelato saggiamente con chi, questo gioco, ha il dovere di amministrare e rendere amalgamato con il mondo sociale che, dal 1659 ad oggi, è progressivamente mutato e cambiato: il Comune di Siena.

L'inserimento delle sanzioni disciplinari, tra i compiti organizzativi a cui è obbligato il Comune di Siena, rende questo "passaggio di consegne" istituzionale in una delle quattro gambe del tavolo che forma l'unicità indiscussa del Palio di Siena. Dall'estrazione delle Contrade alle sanzioni disciplinari il Palio è dentro il Palazzo e qui dovrà restare per l'eternità.

## Nella preistoria paliesca

Gli sterminati fondi archivistici dell'Archivio di Stato non hanno ancora fatto emergere procedimenti giudiziari che si potessero inquadrare nelle fasi paliesche, dalle trasgressioni delle norme agli “incontri ravvicinati” per risse. Per questa ragione, non è possibile analizzare, nei particolari, quale fosse il modo partecipativo in occasione delle corse in Piazza del Campo.

Ciò, naturalmente, non significa che tutto filasse liscio e tranquillo durante le fasi della Festa, tutt'altro. A parte le occasioni in cui vengono riportati gli “sconcerti” nei vari manoscritti, del tutto inattendibili per una ricostruzione storica degli avvenimenti, va evidenziato che, non appena conclusasi la dominazione francese nel 1814, i procedimenti giudiziari a cui abbiamo accennato, nella “nuova” era granducale per “fatti palieschi”, appaiono in modo copioso e rendono il quadro ancora più affascinante.

Ci troviamo di fronte a processi penali per le cause più svariate che avrebbero comportato l'arresto e la detenzione in prigione; dai fantini per scorrettezze in occasione della mossa e durante la corsa, agli alterchi e risse fra contradaioi e così via.

C'è, addirittura, un processo, che sarà oggetto di un successivo nostro studio, contro fantini e capitani perché, infrangendo le norme regolamentari, si erano messi d'accordo per “far vincere una piuttosto che altra Contrada”<sup>1</sup>.

Seppur accennate in precedenza, le disposizioni penali e disciplinari, per infrazioni alle norme dei regolamenti emanati da Comune e Prefettura, venivano sempre assunte attraverso un dibattimento del Tribunale di Siena, sia nell'età granducale che in quella del Regno.

## Indispensabili nuove ricerche più mirate

Il fatto che non siamo riusciti nelle nostre ricerche ad individuare documenti certi, per un eventuale “passaggio” delle competenze sanzionatorie-paliesche dal Tribunale al Comune, è un vero “buco” delle nostre ricerche.

<sup>1</sup> La proibizione di accordi del genere è prevista anche nell'attuale Regolamento. Cfr. art. 89.

La necessità di un approfondimento nelle fonti dell'Archivio di Stato e di quello Storico del Comune permetterà di coprire queste lacune, anche perché è indispensabile trovare il “passaggio” delle competenze per scrivere, in modo definitivo, questo particolare aspetto della storia del Palio.

Questo studio, anche se individua nel periodo 1870-1871 il “passaggio” accennato, serve solo come base di partenza per future e scandite ricerche archivistiche.

## L'ultimo processo “di giustizia paliesca” presso il Tribunale di Siena

Nel frattempo siamo riusciti ad individuare quello che può considerarsi l'ultimo processo relativo alla trasgressione, da parte di un fantino, delle norme del “Regolamento per la carriera alla tonda”.

Il fantino in questione è Pietro Lenzi detto Gambino che, correndo il Palio dell'agosto 1868 nel Drago, si rese inosservante delle disposizioni contenute dell'art. 14<sup>2</sup> del Regolamento emanato dalla Prefettura di Siena.

Il fascicolo del procedimento presso il Primo Mandamento della Pretura di Siena<sup>3</sup> contiene documenti di una certa rilevanza per comprendere come si sviluppava, in quei periodi temporali, sia la giustizia paliesca che quella ordinaria.

Il provvedimento disciplinare, o penale, prende spunto da un rapporto, come avviene oggi, nei confronti di Gambino a firma dell'Ispettore di Polizia del Comune di Siena<sup>4</sup>. Il fantino era rimasto fermo alla mossa ed aveva iniziato a correre mezzo giro

<sup>2</sup> «Tutti i fantini dovranno far compiere ai rispettivi cavalli tre giri. Non potranno appositamente fermarsi né discendere da cavallo per trattenere in qualunque modo o percuotere i loro antagonisti. E' di più specialmente vietati ai fantini di discendere maliziosamente da cavallo nell'atto del calare del canapo per tentare la vincita col cavallo sciolto. In tutto ciò che ha rapporto alle Mosse essi dovranno dipendere dai Giudici a ciò delegati dal Municipio».

<sup>3</sup> Cfr. ASS. Nel periodo in cui abbiamo effettuato la consultazione il fondo della Pretura non era stato ancora archiviato. I riferimenti del procedimento sono: Anno 1868. Filza n. 3 - Processi dal n. 341 al n. 480. Il processo in questione porta il n. 442.

<sup>4</sup> Si tratta di Giovanni Mazzucchelli. Questo il testo del rapporto in data 24 agosto 1868: «Il sottoscritto pregasi significare alla S.V. Ill.ma che nel giorno 16 agosto circa le ore 6 pomeridiane in occorrenza del Palio, un certo Lenzi Pietro soprannominato Gambino, fantino della Contrada del Drago, anziché muoversi alla carriera come prescrive il Regolamento si soffermò, al canapo, dal quale si mosse dopo che gl'altri cavalli avevano fatto più che mezza girata. Per cui si fa testimonianza dalle qui sottoscritte Guardie Municipali che la summinata Contrada del Drago, nel tempo della mossa medesima non andava che al mezzo trotto, rendendo d'inciampo, precedendo gl'altri cavalli corridori, e quando trovavasi da alcuni di questi disgustato, soffermavasi per

dopo che la mossa era stata considerata valida. Gambino si era soffermato durante la corsa per attendere gli altri fantini, ma dal suo comportamento non erano emersi comportamenti che avrebbero fatto “*nascere gravi disordini*”. Una condotta di corrente prassi in quei periodi storici palieschi.

Il dispositivo di rinvio a processo si basava sulla violazione degli articoli 14 e 20 del Regolamento emesso dal Prefetto e del 35 del Codice Penale Sardo che prevedeva, come pena, l’ammenda economica non superiore a lire 50<sup>5</sup>.

Lenzi fu rinviato a giudizio il 6 settembre 1868 e risultando “residente” ad Empoli gli venne qui notificato il decreto di presentarsi al processo previsto il successivo 18 settembre.

Il Lenzi non si presenta nelle aule del Tribunale in Palazzo Pubblico e, dichiarato contumace, perde ogni diritto di difesa. Dall’ammenda prevista in precedenza si passa alla detenzione; Lenzi viene condannato agli arresti per 5 giorni<sup>6</sup>

## 1870: l’anno della svolta

Ci sono due casi che possono considerarsi decisivi per il passaggio della giustizia paliesca dalle aule del Tribunale a quelle di Palazzo. Il primo avviene in luglio con una decisione che risulta, come vedremo, sorprendente nelle inedite procedure seguite. Il secondo, andato avanti per tre anni nelle aule dei tribunali della Toscana, avvenuto in agosto.

---

*attendergli e così impediva anche agl’altri di correre a forma del dovere, e non avendo questi fatto al termine della carriera che due sole girate, una meno degl’altri, in onta all’art. 14 del Regolamento della Carriera. Veduta la grave mancanza commessa dal suddetto Lenzi che in tale circostanza poteva fare nascere gravi disordini, ed è perciò che ne rende conto alla S.V. Ill.ma onde sieno prese a di lui riguardo le opportune disposizioni. I testimoni. Senatori Alessandro; Bruschi Emilio; Soldani Giuseppe; Valli Leopoldo; Lecchini Ernesto».*

<sup>5</sup> Nel 1868 vigeva in Toscana solo una parte del Codice Penale Sardo, ancora così definito. In realtà nel 1868 era in vigore, dal 1865 nell’intero territorio del Regno d’Italia, il cosiddetto Codice Zanardelli che ricopiava interamente il codice penale del Regno Sardo del 1859. In Toscana, dove non esisteva la pena di morte, contemplata invece nel Codice Zanardelli, si continuò a far rispettare il codice penale toscano del 1853. Prima dell’emulgazione in tutto il Regno del codice penale nella versione del 1889, in Toscana, e solo in questa Regione, si integrò il Codice toscano con quello Sardo attraverso l’articolo 123 della legge di Pubblica sicurezza. Cfr. A tal riguardo il Regio Decreto n. 2339 dell’11 giugno 1865 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 148 del 20 giugno 1865. Questo decreto viene citato anche nel Regolamento del Palio emesso dal Prefetto di Siena sotto l’art. 20 inserito dal 1867.

<sup>6</sup> Allo stato attuale non sappiamo se il fantino abbia scontato la pena. Occorreranno ricerche nei fascicoli in ASS per l’eventuale ricorso in appello.

Come è stato accennato, sono necessarie, ed anche urgenti, ricerche mirate nei due fondi principali che coprono il periodo interessato; sia nell'Archivio di Stato, che in quello storico del Comune di Siena, perché in questi fondi devono trovarsi carte che illustrino il passaggio di competenze in materia di giustizia paliesca. L'anno di base è appunto quello del 1870, in considerazione del fatto che nel 1871 successivo troviamo il primo fantino squalificato direttamente dalla Giunta del Comune di Siena.

Il racconto, più o meno completo, dei due episodi permette di inquadrare la situazione storica nella "traslazione" dal Tribunale al Comune delle vicende che riguardavano la "giustizia paliesca", in modo così da comprendere come si articolassero, senza alcun appoggio mediatico della vita quotidiana odierna, vicende che, pur nella loro originalità, assomigliano oggi a situazioni ben conosciute.

## Luglio 1870: il caso di Faustino Falcini

Il 3 luglio viene corso uno dei Palii legati a doppio filo sia con l'ordine pubblico, prima dello svolgimento della corsa da parte di Guardie comunali<sup>7</sup>, e successivamente con le evidenti irregolarità durante le fasi della mossa. I documenti ufficiali ci hanno trasmesso<sup>8</sup> un cronologico succedersi dei fatti, che furono ripresi anche nella cronaca del *Liberò Cittadino*<sup>9</sup>.

Tra i dieci al canape c'era, con il giubbetto dell'Oca, Giuseppe Paoli detto Mascherino, il quale si sarebbe «*dovuto presentare al canape*», per usare la terminologia del periodo, per decimo. Mascherino forzò la mossa con tale forza da essere «*balzato dalla parte opposta, con caduta in terra del Cavallo e fantino*». Assieme all'Oca caddero anche Selva e Civetta. Gli sviluppi successivi alla caduta riportano alla cronaca il "normalissimo" comportamento dei contradaioi. Allora come oggi.

<sup>7</sup> Cfr. rapporto dell'Ispettore di Polizia del Comune Giovanni Mazzucchelli, in ACS, fascicolo del Palio ad annum: «... *Prima di tutto accennerò alla S.V. Ill.ma un fatto poco decoroso per gli Agenti di Pubblica Sicurezza ed è che le Guardie di quel Corpo Vanni Enrico e Dogliani Maurizio trovandosi di servizio al principio di Via del Casato si permettevano molestare con modi inurbani i cittadini minacciando di arrestarli, cosa che adunava sempre più persone ed allora sin permisero di cavare i revolver ...*».

<sup>8</sup> Come vedremo, la più evidente irregolarità (la sostituzione del fantino) anticipa di ben 82 anni ciò che avvenne nel 1952. L'irregolarità regolamentare commessa in quel 1870 era ancora evidente, in quanto era sempre vigente il nulla-osta da parte del Prefetto sui fantini prescelti per correre il Palio. Il nulla-osta consisteva nell'esame di precedenti condanne subite dai dieci fantini ed il fantino prescelto dall'Oca aveva ottenuto il permesso di correre. E' evidente che il cambio di fantino effettuato andava ad inficiare il nulla-osta da parte del Tribunale di Siena. Per ulteriori chiarimenti si veda più avanti in questa trattazione.

<sup>9</sup> Cfr. *Il Liberò Cittadino* del 10 luglio 1870.

A scendere dai palchi, come riporta l’Ispettore Mazzucchelli, furono i tre fratelli Ciabattini<sup>10</sup> che, naturalmente, iniziarono a ingiuriare e minacciare le Guardie ed i Deputati alla mossa, giungendo anche a “...*impadronirsi ... del cavallo per portarlo nella stalla ...*”.

A quel punto, contro ogni regola, fu individuato un altro fantino, Faustino Falcini di Empoli, il quale, una volta abbassato il canape, scese da cavallo e si fermò alla mossa occupandosi «... *di fermare gli altri cavalli della corsa assieme al Monturni Giuseppe e furono la causa che cascassero da cavallo tre altri fantini*».

In altro verbale, che si conserva sempre nel relativo fascicolo del Palio del luglio 1870, troviamo ulteriore testimonianza della situazione da parte di uno dei due giudici alla mossa, Antonio Mariani che era «... *stato insultato e villanamente minacciato da vari individui scesi istantaneamente dai palchi dopo la caduta del fantino della Contrada dell’Oca, e con modi prepotenti fosse stato costretto ad accordare che alla predetta corsa altro fantino...*».

La gravità del comportamento del fantino Falcini, prima ancora del diretto interessamento dell’autorità giudiziaria<sup>11</sup>, costrinse il Sindaco Luciano Banchi ed i due Deputati della Festa<sup>12</sup> ad assumere un provvedimento inedito nella storia paliesca. Era la prima volta che il Comune di Siena assumeva direttamente una sanzione disciplinare nei confronti di un fantino.

Per la sua condotta, sotto ogni rapporto riprovevole tenuta durante la corsa «... *che poteva causare infiniti inconvenienti*», Faustino Falcini venne immediatamente «*espulso per cinque anni consecutivi dal prendere parte alle corse del luglio e dell’agosto*».

## Agosto 1870: il caso di Paolo Santinelli

Le “carte” del procedimento nei confronti di Paolo Santinelli, nelle aule giudiziarie di Siena e Firenze, circoleranno per tre anni, fino alla sentenza definitiva del 1873 e sono, come di consuetudine, ricchissime di interessanti spunti storici. I fascicoli

<sup>10</sup> Galgano, Achille e Pietro.

<sup>11</sup> Non è stato ancora possibile recuperare nell’Archivio di Stato il processo che riguarda il comportamento del Falcini; né quello relativi agli autori dei disordini causati dalla caduta di Mascherino.

<sup>12</sup> Si tratta di Antonio Chierici Severini e Giuseppe Romano Barsotti.

relativi al processo e alle fasi paliesche si conservano nell'Archivio di Stato<sup>13</sup> e nell'Archivio Storico del Comune<sup>14</sup>.

La prima curiosità che emerge è lo sbaglio del nome del fantino. Per il Comune di Siena il fantino si chiamava Marziale Santinelli, proveniente da Manciano. Al momento di consegnare l'atto di citazione per presentarsi al dibattimento, fissato per il 29 ottobre 1870, l'usciera della Pretura di Mandamento di Manciano ebbe a dichiarare *«di non aver potuto notificare copia di richiesta e relativo decreto di citazione a Santinelli Marziale, domiciliato a Manciano, in quanto in questo luogo non esiste Santinelli Marziale, ma esiste Santinelli Paolo detto Marziale, di professione cavallerizzo»*.

Superate, comunque, queste soglie di burocrazia e di notifica, il processo contro Santinelli iniziò puntualmente il 29 ottobre. Il fantino, come si legge nel rapporto dell'Ispettore di Polizia municipale Giovanni Mazzucchelli, doveva rispondere della violazione dell'art. 13<sup>15</sup> del Regolamento emanato dalla Prefettura di Siena poiché *«si permise al canape destinato per la mossa di prendere per la briglia il cavallo della contrada del Nicchio e di non abbandonarlo fino a che non ebbe compiuto circa un quarto di giro»*.

Nel processo, come era accaduto due anni prima con Gambino, Santinelli risultò contumace e doveva rispondere della violazione degli articoli del codice penale Sardo dello stesso Gambino<sup>16</sup>. La violazione prevedeva una pena pecuniaria stabilita in lire 50.

Fin qui la normale procedura, ma la vicenda costituì un vero e proprio “caso”, sia nelle aule di Tribunale, che in quelle di Palazzo ovviamente più interessanti per la nostra trattazione.

---

<sup>13</sup> Cfr. ASS, inserito Palio ad annum. Nel momento in cui abbiamo effettuato la ricerca il Fondo Pretura in ASS non era stato ancora ordinato. I riferimenti del fondo sono: Processi Penali 1870; filza 2, dal n. 131 al n. 300. Il processo relativo a Santinelli è il 298.

<sup>14</sup> Cfr. fogli sciolti nell'inserito Palio di agosto 1870.

<sup>15</sup> «I fantini dovranno stare al canapo a giusta distanza l'uno dall'altro, né potranno prendersi o tenersi nel primo giro prima di esser giunti alla Fonte Gaia».

<sup>16</sup> Cfr. sopra.



Mentre a Firenze veniva accolta la richiesta di Santinelli per ottenere sulla sanzione pecuniaria gli effetti della grazia<sup>17</sup>, a Siena si assisteva ad una vera e propria svolta nella storia che stiamo trattando.

Più di svolta potremo anche parlare di vera e propria “ribellione” nei confronti dell’autorità giudiziaria poiché il 14 dicembre 1870, venuto a conoscenza delle determinazioni della Pretura, l’Ispettore municipale<sup>18</sup> relazionava così il Sindaco Banchi «... essendo stato condannato per parte di questo Tribunale a ragione della mancanza commessa, lo scrivente propone a S.V. Ill.ma di dare una sospensione determinata al suddetto Santinelli, onde evitare che nuovamente si manifestino inconvenienti di tale natura, e che potrebbero essere cause di serie conseguenze».

La sollecitazione dell’Ispettore Mazzucchelli trovò immediata rispondenza da parte della Giunta comunale. Mentre si continua a sbagliare il nome di Santinelli, non Paolo ma Marziale, la Giunta comunale esaminò il 4 gennaio 1871 la relativa questione e decretò, ad unanimità con scrutinio segreto<sup>19</sup>, l’esclusione del fantino per «tre anni ... dalle corse alla tonda solite farsi nella piazza»<sup>20</sup>.

C’è da osservare che, per motivare l’esclusione di Santinelli, la Giunta chiamava in causa l’art. 19 del Regolamento del Prefetto; un articolo che si rifaceva comunque alla responsabilità diretta delle Contrade<sup>21</sup> sugli eventuali disordini per l’ordine pubblico.

---

<sup>17</sup> Due anni dopo la sentenza della Pretura del Primo Mandamento di Siena, Santinelli presenta il 25 ottobre 1872 alla Sezione d’Accusa della Corte d’Appello di Firenze istanza al fine di ottenere i benefici contemplati del decreto di amnistia del 3 giugno 1872. Nonostante il parere negativo del Pubblico Ministero, la Corte d’Appello di Firenze il 7 febbraio 1873 accoglie la richiesta di Santinelli.

<sup>18</sup> Si tratta sempre di Giovanni Mazzucchelli.

<sup>19</sup> Attualmente, contro ogni disposizione normativa, le sanzioni nei confronti dei fantini non contengono la votazione segreta.

<sup>20</sup> Cfr. delibera della Giunta Comunale n. 148 del 4 gennaio 1871.

<sup>21</sup> Oggi art. 101. Nel 1870 così recitava l’art. 19: “Finalmente ove avvenisse che in occasione o per causa delle corse fosse in qualunque guisa turbato l’ordine pubblico, oltre alle pene prescritte dagli ordini veglianti contro gli autori del disordine ed indipendentemente da quelle, potrà farsi luogo a decretare la esclusione dalle corse da uno fino a cinque anni di quelle Contrade, che o direttamente o per mezzo dei rispettivi Capitani e Fantini, o in qualsiasi altro modo, avranno al disordine stesso dato causa o partecipato”.

## 1871: il primo fantino della storia squalificato dal Comune di Siena

*«... il fantino della Contrada dell'Onda Eduardo Seccaticci di Cortona ... si permetteva, dopo la prima girata, di fermarsi e occupandosi quindi di chiappare gli altri fantini che trovavansi in carriera facendo così nascere dei disordini che furono sedati dalla pubblica forza senza portare serie conseguenze. Per tali mancanze e per essere il suddetto Seccaticci recidivo di tali fatti lo scrivente proporrebbe a V.S. Ill.ma l'espulsione per sempre dalle corse di piazza»<sup>22</sup>.*

Questo rapporto costituisce un atto amministrativo unico nella storia paliesca, in quanto dalla proposta di Mazzucchelli la Giunta Municipale, per la prima volta in assoluto e senza attendere gli sviluppi del procedimento giudiziario, squalifica un fantino e, come proposto, “per sempre” cioè a vita<sup>23</sup>.

Anche in questa occasione, la Giunta Municipale, per assumere la decisione sanzionatoria come nella squalifica di Santinelli, si allaccia al contenuto dell'art. 19 del Regolamento emanato dalla Prefettura di Siena<sup>24</sup>.

## 1877: strage di fantini squalificati

Ma perché l'intervento amministrativo chiamava in causa un articolo del Regolamento emanato dalla Prefettura e che era rivolto a sanzionare le Contrade, come avviene oggi con l'art. 101? Soluzioni interpretative non esistono, al momento attuale, ma è certo che dopo un periodo di “tranquillità sanzionatoria”<sup>25</sup> durato ben sei anni, nel 1877 gli incidenti di Provenzano riportarono alla ribalta la questione della “giustizia paliesca”.

<sup>22</sup> Cfr. il rapporto dell'Ispettore di Polizia Municipale Mazzucchelli in data 18 agosto 1871. Cfr. ACS, inserto del Palio ad annum.

<sup>23</sup> Cfr. la delibera della Giunta Municipale n. 471 del 19 agosto 1871.

<sup>24</sup> Nel settembre 1877 il fantino Edoardo Seccaticci venne riammesso a correre in Piazza.

<sup>25</sup> In un foglio inserito nel fascicolo relativo al Palio di luglio 1877 si trova un foglio volante che riporta le sanzioni ai fantini Falcini, Santinelli e Seccaticci. Questa è la prima nota che appare di riassunto della “giustizia paliesca”. Va, comunque, osservato che, trattandosi di un foglio volante e senza numerazione, non è assolutamente certo che il riferimento fosse per quel Palio.

Quel Palio del luglio 1877 venne sospeso per oscurità a causa degli incidenti occorsi in occasione delle fasi della mossa e “per calmare l’agitazione” venne deciso il rinvio al 3 luglio<sup>26</sup>, ma nello stesso giorno fu il Prefetto Reggio che ne proibì lo svolgimento.

Le fasi della mossa furono scrupolosamente esaminate dalla Giunta il 5 luglio 1877<sup>27</sup> con la squalifica di ben quattro fantini: Angelo Innocenti a vita; Agostino Pieri per cinque anni; Angelo Romualdi per 2due e Francesco Galassi per tre.

Al di là delle sanzioni, è interessante, per il nostro studio, valutare in base a quali articoli regolamentari si muovesse la Giunta per applicare le sanzioni. Come abbiamo visto in precedenza<sup>28</sup>, il riferimento all’art. 19 del Regolamento emesso dalla Prefettura<sup>29</sup> forzava da una prospettiva giuridico-amministrativa nei confronti dei fantini, poiché il riferimento era nei confronti delle Contrade responsabili dei tumulti in modo diretto o indiretto dal comportamento dei propri Capitani o fantini.

Nel 1877, probabilmente con una maggiore esperienza del profilo amministrativo-paliesco, la Giunta Municipale, nel deliberato n. 411, motivò il suo intervento sanzionatorio richiamando l’art. 5<sup>30</sup> del Regolamento comunale, affermando che: «*Ritenuto che l’approvazione dell’ammissione dei fantini alle corse a forma dell’art. 5 della notificazione municipale del 20 giugno p.p. spetta ai Rappresentanti il Comune. Ritenuto conseguentemente che anche l’applicazione delle pene ai fantini contravventori ai regolamenti spetti alla Autorità Municipale. Considerato che anche la consuetudine comporta tale interpretazione in quanto che fu la Giunta Municipale la quale con sue deliberazioni del 9 giugno 1870, 7 gennaio e 24 agosto 1870, punì più o meno severamente vari fantini per trasgressioni commesse nelle carriere alla tonda in Piazza Vittorio Emanuele*».

Lo sforzo amministrativo della Giunta, teso a crearsi uno spazio sanzionatorio autonomo dalle decisioni del Tribunale di Siena, è apprezzabile, ma i distinguo sono numerosi.

<sup>26</sup> Cfr. Delibera della Giunta Municipale n. 402 del 3 luglio 1877.

<sup>27</sup> Cfr. Delibera della Giunta Municipale n. 411 del 5 luglio 1877.

<sup>28</sup> Cfr. le squalifiche a Paolo Santinelli e Eduardo Seccaticci.

<sup>29</sup> Cfr. nota 21.

<sup>30</sup> “Nessun Capitano potrà fissare definitivamente il fantino per correre nella Contrada rispettiva, senza averne riportata la preventiva approvazione dai Deputati agli Spettacoli, ai quali dovrà il Capitano rimettere la relativa nomina in scritto con la sua firma non più tardi della terza prova”.

Il richiamo all'art. 5 è condivisibile in parte. La nascita della “segnatura dei fantini” risale al 1832, allorché, appunto, venne istituita questa prassi regolamentare; ma ciò che stride è il compito dei Deputati della Festa cui spetta il compito di approvare o meno il nominativo.

In realtà, infatti, questa disposizione, nata nel periodo Granducale, era tesa a ridurre al minimo inconvenienti che potevano alterare l'ordine pubblico. Il compito di valutare se un fantino risultasse “abile” a correre in Piazza spettava alla Delegazione di Governo, che doveva controllare i precedenti penali dei vari fantini.

C'è da segnalare che l'articolo 5 imponeva la presentazione scritta del nome del fantino al termine della terza prova e questo perché la stessa Delegazione di Governo non riusciva a compiere il suo esame sui dieci fantini in tempi ristrettissimi il giorno del Palio<sup>31</sup>.

Il richiamo effettuato nel 1877 risulta essere un po' forzato, ma approvato dalla Prefettura cui spettava, per legge, il vaglio di ogni decisione territoriale del Regno.

Altra considerazione da evidenziare è il richiamo della Giunta ad una sua precedente delibera del 5 giugno 1870 nei confronti di Falcini. In realtà, come abbiamo visto in precedenza, la squalifica al fantino non venne decisa da un provvedimento della Giunta Municipale, ma solo da un'anomala ordinanza del Sindaco e dei due Deputati della Festa emanata il 5 luglio, e non il 5 giugno, del 1870.

Comunque, le motivazioni contenute nella decisione del 1877 costituiscono una linea di demarcazione tra l'azione punitiva del Tribunale di Siena e quella del Comune di Siena.

Da quel momento, pur esistendo processi giudiziari a carico dei fantini, esisterà solo il Comune di Siena per far rispettare le “regole del gioco” ai trasgressori.

Dall'estrazione delle Contrade alle sanzioni disciplinari: un perfetto filo che congiunge quel “qualcosa” che, semplicemente, si chiama Palio di Siena.

<sup>31</sup> La norma che riguarda la presentazione della “segnatura dei fantini” al termine della terza prova risale all'agosto 1851. Cfr., a tal proposito, ASS, Prefettura 2956, affare 209, dove è specificato il motivo di anticipare l'analisi sui precedenti penale dei fantini.